

Sulle nuove compensazioni Agenzia delle Entrate in ritardo

L'ANC accoglie positivamente il chiarimento sull'obbligo degli F24 telematici, fornito però dopo il 16 maggio, e auspica un intervento formale

Massimo NEGRO e Simone SUMA

Venerdì, 19 maggio 2017

L'esclusione dall'obbligo di presentazione mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dei modelli F24 che espongono crediti relativi al c.d. **bonus Renzi** e **crediti rimborsati** ai **dipendenti** per la liquidazione del modello 730 è certamente positiva, anche se è stata resa nota, a professionisti e imprese, in ritardo rispetto alla scadenza del 16 maggio scorso.

Questo è quanto dichiarato dal Presidente dell'Associazione nazionale commercialisti (ANC), Marco Cuchel, mediante un comunicato stampa pubblicato ieri, in relazione ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro organizzato il 17 maggio dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.

In tale sede, il Direttore Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, Annibale Dodero, ha, infatti, fornito alcune precisazioni sulle novità in materia di compensazione introdotte dall'**art. 3** del DL n. 50/2017.

Il principale oggetto di chiarimento riguarda, in particolare, l'ambito di applicazione del nuovo **obbligo**, previsto per i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare, per la presentazione dei modelli **F24**, esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione *ex art. 17* del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), di qualsiasi importo, di crediti derivanti da imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e IVA.

Detto obbligo si applica, inoltre, alle compensazioni orizzontali relative ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che tale obbligo **non** si estende ai modelli F24 che presentano compensazioni orizzontali di crediti relativi al c.d. **bonus Renzi** (*ex art. 13* comma 1-*bis* del TUIR) nonché di **crediti rimborsati** ai **dipendenti** derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, in quanto si tratta di recuperare importi anticipati dal datore di lavoro quale sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti.

Tali modelli F24, sempreché non contengano anche altre tipologie di crediti rilevanti ai fini della nuova disciplina, potranno, quindi, continuare a essere trasmessi mediante i sistemi di *home banking*.

Pur accogliendo positivamente l'apertura dell'Agenzia delle Entrate, l'ANC ritiene che la stessa risulti ormai tardiva in relazione agli adempimenti ai quali professionisti e imprese erano chiamati ad adempiere entro il 16 maggio scorso. Ancora, considerato che i suddetti chiarimenti sono stati comunicati in un contesto non ufficiale, sarebbe, pertanto, auspicabile che la stessa Agenzia emanasse un **atto formale** che li istituzionalizzasse.

Ulteriormente, l'ANC osserva che quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate pone un'**eccezione** alle disposizioni del DL [50/2017](#) ed è, quindi, assolutamente **necessario** che vi sia un **intervento legislativo** a modificarne il contenuto.

Sarebbe comunque necessaria una modifica legislativa

Infatti, secondo Cuchel, “ancora una volta, nonostante la diversità di ruoli rispetto al Ministero di riferimento sia stata spesso puntualizzata da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui emergono i difetti di una norma scritta in modo frettoloso, sembra che solo ad essa sia demandato il compito di interpretare o modificare la legge”.

Durante l’incontro, l’Agenzia delle Entrate ha, peraltro, reso noto che, nei prossimi giorni, verrà fornita un’**indicazione puntuale** dei crediti che, se utilizzati in compensazione orizzontale, comportano l’obbligo di presentare il modello F24, nel quale sono indicati, mediante i servizi telematici della stessa Agenzia.